



Ministero dell'Università e della Ricerca  
**CONSERVATORIO DI MUSICA "A. BOITO"**  
**PARMA**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
[www.conservatorio.pr.it](http://www.conservatorio.pr.it)

**Il Presidente**

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

**VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge 508 del 1999;

**VISTO** lo Statuto del Conservatorio di Musica "A. Boito", approvato con D.D. n. 333 del 21 ottobre 2004, con particolare riferimento all'art.24;

**VISTA** la deliberazione in data 23 aprile 2020 del Consiglio di Amministrazione,

**adotta**

il **Regolamento recante criteri e modalità per il conferimento di incarichi ad esperti esterni**, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento è affisso all'albo di istituto e pubblicato sul sito istituzionale ed entra in vigore dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 24 dello Statuto.

Parma, 14 maggio 2020

**Il Presidente**  
**(Giuseppe Romanini)**

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993



Ministero dell'Università e della Ricerca  
**CONSERVATORIO DI MUSICA "A. BOITO"**  
**PARMA**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
[www.conservatorio.pr.it](http://www.conservatorio.pr.it)

## **REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A ESPERTI ESTERNI**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di conferimento di incarichi ad esperti esterni ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.
2. Il ricorso al conferimento di incarichi ad esperti esterni è ammesso dopo aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Conservatorio di Musica.

### **Art. 2 – Tipologia degli incarichi**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi come di seguito definiti:
  - a. incarichi di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello;
  - b. incarichi di insegnamento nelle attività di corsi master di I e II livello, masterclass, seminari e laboratori e incarichi di relazione in convegni e conferenze;
  - c. incarichi per attività di accompagnamento pianistico e cembalistico e aggiunto d'orchestra;

### **Art. 3 – Incarichi di insegnamento nei corsi accademici di I e II livello**

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa proposta del consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, il Conservatorio di Musica può procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, secondo le seguenti modalità:
  - a. conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore a un triennio a esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale;
  - b. espletamento di procedure disciplinate che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.
2. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sono definiti gli importi dei compensi per il conferimento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

### **Art. 4 – Incarichi di insegnamento nelle attività di corsi master di I e II livello, masterclass, seminari e laboratori e incarichi di relazione in convegni e conferenze**

1. Gli incarichi di cui all'oggetto afferiscono ad attività comportanti prestazioni di natura artistica non comparabili, perché connesse all'abilità del prestatore d'opera, a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni, specifiche esperienze o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, e, in casi eccezionali, alla eventuale di lui chiara fama.

2. Gli incarichi di cui sopra sono conferiti previa motivata proposta del Consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile secondo la modalità dell'affidamento diretto.
3. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sono definiti gli importi dei compensi per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1.
4. La somma ad essi riservata non deve superare il 15 per cento delle entrate correnti dell'Istituzione senza vincolo di destinazione, fatto salvo l'insegnamento nei corsi master di I e II livello, per cui è prevista la copertura totale delle spese.

#### **Art. 5 – Incarichi per attività di accompagnamento pianistico e cembalistico e strumentisti aggiunti d'orchestra**

1. Gli incarichi per attività di accompagnamento pianistico e cembalistico afferiscono alle esigenze didattiche dei corsi di canto e dei corsi di strumento che prevedono l'accompagnamento al pianoforte o al cembalo dello studente sia nello svolgimento delle lezioni sia in occasione di saggi ed esami.
2. Gli incarichi per strumentisti aggiunti d'orchestra afferiscono alle esigenze didattiche e di produzione artistica, connesse all'esigenza di integrare le varie formazioni orchestrali con professionalità non presenti all'interno dell'Istituto.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti previa motivata proposta del Consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile secondo la modalità dell'espletamento di procedure disciplinate che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
3. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sono definiti gli importi dei compensi per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2.
4. La somma ad essi riservata non deve superare il 10 per cento delle spese di funzionamento del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

#### **Art. 6 – Clausola finanziaria**

1. Alla liquidazione dei compensi, come sopra determinati, si procede dopo aver accertato il positivo adempimento delle obbligazioni contrattuali, con assegnazione della spesa sui competenti capitoli di uscita del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di competenza.

#### **Art. 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 24 dello Statuto.